



Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 05-07-2013, n. 16800

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14084-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 7, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAZAZZERA ALESSIO, giusta mandato a margine del controricorso - controricorrente -

avverso la sentenza n. 132/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 28/01/2010,
depositata l'08/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCILO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE. La Corte:

Fatto - Diritto	P.Q.M.
------------------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCILO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14084-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 7, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

- ricorrente -

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAZZERA ALESSIO,
giusta mandato a margine del controricorso - controricorrente -

avverso la sentenza n. 132/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 28/01/2010, depositata l'08/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCILO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE. La Corte:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Napoli ha respinto l'appello principale dell'Agenzia (ed accolto l'appello incidentale di C.V., proposto limitatamente al capo della sentenza di prime cure di regolazione delle spese di lite) - appelli proposti contro la sentenza n. 3/06/2009 della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso della contribuente - ed ha così annullato gli avvisi di accertamento per maggiore IRPEF relativa agli anni 2003-2005, avvisi fondati sull'esistenza di indici indicativi di una maggiore capacità contributiva in applicazione del *D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5*, indici consistenti nell'avvenuta concessione alla "Agroalimentare Riccio srl" di finanziamenti per complessivi Euro 232.409,00 nel corso degli anni 2004-2005.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il contribuente aveva "fornito le prove inequivocabili delle risorse finanziarie necessarie, la fonte di provenienza e l'effettivo trasferimento dei fondi monetari dai soci alla società".

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è costituita con controricorso, resistendo alle censure. Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui *all'art. 376 c.p.c.* - può essere definito ai sensi *dell'art. 375 c.p.c.* Infatti, con il motivo di censura (centrato sulla violazione del menzionato art. 38) la ricorrente si duole dell'erronea interpretazione della ridetta norma "in punto di contenuto della prova liberatoria", non avendo seguito il principio di diritto secondo cui per vincere la presunzione ivi stabilita non basta la prova della disponibilità economica necessaria per coprire i contestati versamenti ma occorre anche la prova che la spesa sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato".

Il motivo appare inammissibilmente proposto.

Ed invero, l'esame della motivazione della pronuncia gravata (dianzi riprodotta nel suo passaggio essenziale) consente di concludere che la decisione del giudice di appello non è già fondata sulla supposizione dell'avvenuta prova della sola disponibilità economica necessaria, ma anche sull'individuazione delle fonti di provenienza della predetta disponibilità (che il giudicante ha analiticamente elencato nel contesto della motivazione), donde si desume l'implicita considerazione da parte dello stesso giudice di appello dell'appartenenza di dette fonti di alle categorie di reddito identificate dalla norma ai fini del superamento della presunzione contraria. Tale apprezzamento avrebbe quindi dovuto essere censurato in ragione della consistenza di accertamento di fatto (e perciò alla stregua dell'archetipo categorizzato *nell'art. 360 c.p.c., n. 5*:

"L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione";

Cass. 16698/2010), in difetto di che non può che dichiararsi l'inammissibilità del motivo.

Roma, 10 ottobre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.O.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2013

Prov. N°

6800/13

Roma,5 LUG. 2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SESTA SEZIONE CIVILE - T

AVVISO

di deposito di ORDINANZA nella causa

-
- 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
contro
2 RICCIO CIRIACO

RGN: 14084/11

- 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
VIA DEI PORTOGHESI 12 - ROMA FAX 0696514000
- 2 Avv. LAZZERA ALESSIO
c/o
CORTE CASSAZIONE - PIAZZA CAVOUR - ROMA

FAX 0825 871349

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con ORDINANZA depositata oggi ha:

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori di legge ed oltre euro 100,00 per esborsi. Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

Si invita ad effettuare entro 20 giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente all'Ufficio del Registro Atti Giudiziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli Atti di Causa.

IL FUNZIONARIO

Il Funzionario Giudiziario
CIRIA DI PRIMA